INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI SPESA SANITARIA

Art. 11

Percentuale di sconto a carica delle farmacie

A decorrere dal 1 ottobre 2001, il terzo periodo del comma 40, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applica nei confronti delle farmacie che presentano un fatturato annuo non superiore a 500 milioni di lire.

Versione in vigore dal 20 settembre 2001, non più in vigore dal 18 novembre 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria
Estremi	Decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-materia-di-spesa-sanitaria/art-11-percentuale-di-sconto-a-carica-delle-farmacie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it